



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*LAVORO
AUTONOMO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 1346/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 25651

Dott. LUIGI PICCIALLI - Presidente -

Rep. C1

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -

Ud. 10/11/2015

Dott. ANTONIO ORICCHIO - Consigliere -

PU

Dott. VINCENZO CORRENTI - Rel. Consigliere -

Dott. ELISA PICARONI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1346-2011 proposto da:

BR X , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 75,
presso lo studio dell'avvocato MARIO LACAGNINA, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato JOELLE
ROSANNA LIDIA PICCININO;

- ricorrente -

2015

contro

2156

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA - ~~MINISTERO DELLA GIUSTIZIA~~,
in persona del ministro pt. ex left
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

nonchè contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE X , PROCURATORE
GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE , PROCURATORE
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO MILANO, DM

GF , MR

SE , ZP , VG

, BF , PG , DA

;

- intimati -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO,
depositata il 29/11/2010; (2872/10 v.g.);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/11/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;

udito l'Avvocato LACAGNINA Joelle, difensore del
ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

4

FATTO E DIRITTO

BR propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost, illustrato da memoria, contro il Ministero della giustizia, dell'Economia e delle finanze, il PG della Cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano,

DM , **GF** e gli altri intestatari, avverso l'ordinanza del tribunale di Milano sez VIII di opposizione ex art. 170 dpr 115/02 a decreto di liquidazione di compensi di custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro penale.

L'ordinanza impugnata, in parziale riforma del decreto di liquidazione, aveva liquidato euro 30.723, 88 per i beni in custodia sottoposti a sequestro preventivo ed euro 2247 per la custodia del veicolo, rispetto ad una originaria richiesta di euro 219.664 per la prima voce oltre 2247,30 per saldo indennità di custodia di veicoli e ad un decreto per 26.029,48 sulla base di quattro vacanze al giorno per 799 giorni lavorativi, ritenendo applicabile l'art. 58 del Tu sulle spese di giustizia e richiamando giurisprudenza sulla liquidazione a vacanze come per gli ausiliari del giudice.

Ricorre **B** denunciando 1) violazione degli artt. 58, 59, 276 dpr 115/2002 e 2233 cc deducendo che il compenso spettante al custode giudiziario di un ingente patrimonio dovrebbe esser identico a quello liquidabile nel caso di sequestro di una sola unità immobiliare.

Ciò premesso si osserva:

Questa Corte non ignora che va applicato il criterio delle vacanze non solo quando manca una specifica previsione ma anche in relazione alla natura dell'incarico e la decisione di applicare il criterio a tempo anzicchè a percentuale è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. 28.7.2010 n.17685).

Ma, con riferimento specifico al custode, per immobili sottoposti ad esecuzione forzata, fino a quando non fossero state emanate le tabelle di cui all'art. 59 dpr n. 115/2002 è stata prevista la determinazione in base alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità, ove esistenti, ovvero secondo gli usi locali ed in mancanza ai sensi dell'art. 2233 II cc (Cass. 12.3.2009 n. 6049) mentre, più specificamente, per i compensi del custode di beni sottoposti a sequestro penale, qualora il compendio non rientri in nessuna delle categorie di beni indicati nel d.m. n. 265/2006, il giudice può applicare in via analogica la disciplina dettata per casi analoghi (Cass. 4.11.2011 n. 22966) o, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, sulla base degli usi locali non essendo più applicabile l'art. 276 del dpr n. 115/2002 (Cass. 5.7.2012 n. 11281).

Ne consegue che il criterio adottato dal provvedimento impugnato non è condivisibile e che il giudice del rinvio dovrà verificare l'esistenza di usi locali o fare riferimento alla disciplina codicistica valutando l'opera prestata ,

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento e rinvia , anche per le spese, al Tribunale di Milano.

Roma 10 novembre 2015.

Il consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, **21 DIC. 2015**

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI